



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 908 DEL 19-04-2022

N. SETTORE 202 DEL 19-04-2022

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento tavoli, sedie, fioriere, paratie e soprassuolo pubblico per collocazione tenda da sole retrattile nella Via G. Medici, n. 29. Ditta: QUATTROCCHI ROBERTO -Pub "OBLIO".
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento tavoli, sedie, fioriere, paratie e soprassuolo pubblico per collocazione tenda da sole retrattile nella Via G. Medici, n. 29. Ditta: QUATTROCCHI ROBERTO -Pub "OBLIO".
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

-Con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25813 del 17/03/2022 il Sig. QUATTROCCHI ROBERTO nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, Via *omissis* cod. fiscale *omissis* n.q. di legale rappresentante della omonima ditta QUATTROCCHI ROBERTO con sede in Messina, Via Fata Morgana, n.4, partita IVA *omissis* iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. *omissis* del *omissis*, esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata "OBLIO", nei locali siti in Milazzo via G. Medici, n. 29, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di mq. 28,90 di suolo pubblico nella via G. Medici, n.29, per posizionamento tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e paratie, per la durata di anni 10;

-Con nota prot. n. 28745 del 25/03/2022 quest'Ufficio ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di diniego della succitata istanza in quanto in contrasto con l'atto d'indirizzo sindacale prot. Gab. n. 35 del 08/03/2022 che prevede nel centro cittadino una limitazione per l'occupazione di suolo pubblico al massimo del 24% della larghezza stradale per ogni lato della via precisando che la larghezza non può essere cumulata dovendosi garantire uno spazio centrale a disposizione della collettività;

VISTO

-CHE la ditta, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di diniego, ha prodotto nuova istanza con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30856 del 31/03/2022, in sostituzione della precedente, richiedendo l'autorizzazione all'occupazione di mq. 11,22 (ml 3,40x ml.3,30) di suolo pubblico per il posizionamento di sedie, fioriere, tavoli e paratie nonché soprassuolo pubblico per posizionamento di una tenda da sole retrattile, per la durata di anni 10;

- CHE la pratica è stata inserita nella conferenza di servizi del 05/04/2022 per l'acquisizione dei pareri, nel corso della quale:

-si è acquisito il parere favorevole, ai fini igienico sanitari, reso dall'Asp giusta nota prot. n. 453 del 04/04/2022, pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 31534 del 04/04/2022 alle seguenti condizioni:

“ che il suolo pubblico e la copertura dell'area interessata siano facilmente lavabili e disinfettabili ad ogni fine di ciclo di lavoro, in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. Dovranno essere rispettate le indicazioni previste per la ristorazione pubblica legate all'emergenza Covid-19 e il numero complessivo dei posti del locale (quelli interni sommati con quelli sull'area da occupare) non potrà superare i 30 posti tavola in ossequio all'art. 14 del Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande. E' fatto obbligo all'OSA di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti alla variazione della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenz

a

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 908 del 19-04-2022

”;

-Il rappresentante del SUAP ha confermato il parere favorevole inviato con nota prot. n. 31619 del 04/04/2022 comunicando che “*la suddetta ditta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Milazzo via G. Medici n. 29 giusta Segnalazione Certificata di inizio Attività presentata in data 04/03/2022 prot. n. 20999*”;

-Il rappresentante del Servizio Politca del Territorio del 4° Settore ha reso parere favorevole producendo nota prot. n. 32080 del 05/04/2022 alle seguenti condizioni:

“1) *Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al Pub per la collocazione di tavoli, sedie, fioriere, paratie e tenda in Via G. Medici, n. 29;*

2) *Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;*

3) *Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.*

4) *Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.*

5) *Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.*

6) *Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;*

7) *Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere;*

8) *Che i tavoli, le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).*

9) *Che la tenda retrattile a servizio dell'attività sia in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù) e rientra tra quelle di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.-Attività Edilizia Libera”;*

-Il rappresentante del Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore ha reso parere favorevole quantificando l'importo Tosap dovuto dalla ditta pari ad € 502,00 per l'anno 2022;

-Il Corpo di P.L. si è riservato di produrre successivamente il parere di competenza;

-CHE con nota prot. n. 32997 del 07/04/2022 il Corpo di P.L. ha reso parere favorevole comunicando che “*Con riferimento alla nota prot. n. 31004 del 31.03.2022, relativa alla richiesta di parere per l'occupazione permanente di suolo pubblico (marciapiede -area pedonale) pari a mq. 11,22 ml (3,40 x 3,30) in adiacenza al fabbricato per il posizionamento di paratie, una tenda da sole retrattile, n. 4 tavoli, n. 12 sedie e fioriere, si esprime parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico (marciapiede -area pedonale) in adiacenza all'ingresso del pubblico esercizio Pub denominato “OBLIO”, sito in Via G. Medici, 29.*

In ogni caso, è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) *Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio pari amt. 2,0 per consentire la circolazione pedonale;*

b) *Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;*

c) *Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;*

d) *Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*

e) *Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;*

f) *Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni, se necessarie”;*

VISTI

-Gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Gitto Salvatore prodotti a corredo della istanza del 31/03/2022;

-Il versamento di € 25,00 per diritti di sopralluogo tecnico del 15/03/2022 prodotto a corredo della pratica;

-La nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 34757 del 15/04/2022 con la quale la ditta ha trasmesso attestazione di avvenuto pagamento Tosap di € 502,00 per l'anno 2022, eseguito a mezzo bonifico bancario del 15/04/2022;

-il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio;

-le leggi Regionali;

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;
- il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;
- La Legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016;

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta QUATTROCCHI ROBERTO con sede in Messina, Via Fata Morgana , n.4, partita IVA *omissis* iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. *omissis* legalmente rappresentata dal Sig. QUATTROCCHI ROBERTO nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, Via *omissis*, cod. fiscale *omissis* esercente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata "OBLIO", nei locali siti in Milazzo via G. Medici, n. 29, l'autorizzazione all'occupazione permanente di mq. 11,22 (ml 3,40x ml.3,30) di suolo pubblico nella via G.Medici, n. 29, per il posizionamento di sedie, fioriere, tavoli e paratie in adiacenza all'ingresso del pubblico esercizio, nonché soprassuolo pubblico per posizionamento di una tenda da sole retrattile.

La presente autorizzazione ha validità di anni 10 decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell'Ing. Gitto Salvatore, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

I pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) da effettuare annualmente alla scadenza prevista dal vigente Regolamento TOSAP, vanno regolarizzati presso l' Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, **il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.**

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La presente non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1. **Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al Pub per la collocazione di tavoli, sedie, fioriere, paratie e tenda in Via G. Medici, n. 29;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 908 del 19-04-2022

- coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere;
 9. **Che i tavoli , le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).**
 10. **Che la tenda retrattile a servizio dell'attività sia in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù)**
 11. Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero **che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio pari a mt. 2,0 per consentire la circolazione pedonale;**
 12. Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
 13. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
 14. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
 15. Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
 16. Che il suolo pubblico e la copertura dell'area interessata siano facilmente lavabili e disinfettabili ad ogni fine di ciclo di lavoro, in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti . Dovranno essere rispettate le indicazioni previste per la ristorazione pubblica legate all'emergenza Covid-19 e il numero complessivo dei posti del locale (quelli interni sommati con quelli sull'area da occupare) non potrà superare i 30 posti tavola in ossequio all'art. 14 del Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande. E' fatto obbligo all'OSA di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti alla variazione della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza
;
 17. **Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;**
 18. La presente concessione, è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
 19. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 5° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità ricettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
 20. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto. I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 3° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per gli adempimenti di specifica competenza;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 5° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 908 del 19-04-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-04-2022.

N. Reg. Albo: 1548

Milazzo, li 20-04-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)